

STATUTO

CO.TRA.S. SOCIETA' COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: FAENZA RA VIA VITTIME
CIVILI DI GUERRA 11

Numero REA: RA - 116822

Codice fiscale: 01044260394

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 25-03-2025 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "A" all'atto avente il n. 31.648 di raccolta.	
	STATUTO	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1 (Costituzione e denominazione)	
	E' costituita - ai sensi del D.Lgs. 112/17 - con sede nel Co-	
	mune di Faenza la Società cooperativa denominata "CO.TRA.S.	
	società cooperativa impresa sociale " che potrà essere ad o-	
	gni effetto di legge indicata più brevemente "CO.TRA.S. s.	
	c. impresa sociale".	
	La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Assemblea,	
	sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche	
	altrove.	
	In caso di variazione dell'indirizzo, purché nell'ambito del-	
	lo stesso Comune, gli amministratori depositeranno, secondo	
	quanto previsto dall'art. 111 ter disposizioni attuazione	
	del c.c., apposita dichiarazione presso il competente Regi-	
	stro delle Imprese.	
	Art. 2 (Durata)	
	La Cooperativa ha durata fino al 31/12/2060 e potrà essere	
	prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria,	
	salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.	
	TITOLO II	
	SCOPO MUTUALISTICO - OGGETTO SOCIALE	
	Art. 3 (Scopo Mutualistico)	

	La Cooperativa, non ha fini di lucro, ed è disciplinata se-	
	condo il principio della mutualità senza fini di speculazio-	
	ne privata ed ha per scopo quello di perseguire l'autogestio-	
	ne dell'impresa che ne è l'oggetto dando continuità di occu-	
	pazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economi-	
	che, sociali e professionali. Ai fini del raggiungimento de-	
	gli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la	
	Cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subor-	
	dinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma, ivi compresi	
	i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale. Le	
	modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei so-	
	ci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi del-	
	l'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.	
	Art. 4 (Oggetto Sociale)	
	La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio	
	della mutualità senza scopo di lucro e persegue finalità ci-	
	viche, solidaristiche e di utilità sociale. La Cooperativa	
	si propone di realizzare finalità d'interesse generale, at-	
	traverso l'esercizio di attività economiche organizzate al	
	fine della produzione e dello scambio di beni e servizi di u-	
	tilità sociale.	
	In particolare la Cooperativa intende supportare la creazio-	
	ne di modelli imprenditoriali capaci di generare impatto po-	
	sitivo in Italia e nei paesi in via di sviluppo, con partico-	
	lare attenzione alla creazione di opportunità economiche e	

	sociali tra Paesi in Via di Sviluppo, e Paesi Sviluppati, at-	
	traverso la realizzazione di attività di educazione istruzio-	
	ne e formazione, lo sviluppo di progetti di cooperazione in-	
	ternazionale, di agricoltura sociale e - più in generale -	
	tramite il supporto alla creazione di progetti imprenditoria-	
	li capaci di generare impatto positivo e misurabile.	
	La Cooperativa porterà avanti le proprie attività di interes-	
	se generale nei seguenti ambiti:	
	a) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 a-	
	gosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;	
	b) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della	
	legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazio-	
	ni sia in Italia che a livello Internazionale	
	c) organizzazione e gestione di attività culturali, arti-	
	stiche o ricreative di interesse sociale, incluse atti-	
	vità, anche editoriali, di promozione e diffusione del-	
	la cultura e della pratica del volontariato e delle at-	
	tività di interesse generale di cui all'articolo 2 del	
	D.Lgs. 112/17;	
	d) organizzazione e gestione di attività turistiche di	
	interesse sociale, culturale;	
	e) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di	
	beni confiscati alla criminalità organizzata;	
	f) educazione, istruzione e formazione professionale, ai	
	sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive	

	modificazioni, nonché le attività culturali di interes-	
	se sociale con finalità educativa;	
	g) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e	
	al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e al-	
	l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse natu-	
	rali, con esclusione dell'attività, esercitata abitual-	
	mente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani,	
	speciali e pericolosi, nonché alla produzione, all'ac-	
	cumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnova-	
	bili a fini di autoconsumo, ai sensi del Decreto Legi-	
	slativo 8 novembre 2021, n. 199.	
	Nel perseguimento delle proprie finalità - sulla base di	
	quanto previsto dalla la Strategia Nazionale Italiana per lo	
	Sviluppo Sostenibile e dall'Agenda ONU 2030 - la Cooperativa	
	intende:	
	- promuovere la pace, la giustizia e l'inclusione sociale:	
	contrastare ogni forma di discriminazione, promuovere i di-	
	ritti umani e le pari opportunità per tutti, costruire so-	
	cietà pacifiche e inclusive;	
	- lottare contro la povertà e la fame: eradicare la povertà	
	estrema, garantire l'accesso al cibo sicuro e nutriente, pro-	
	muovere l'agricoltura sostenibile;	
	- proteggere il pianeta e contrastare il cambiamento climati-	
	co: adottare misure urgenti per combattere il cambiamento	
	climatico e i suoi effetti, preservare gli ecosistemi, pro-	

	muovere lo sviluppo sostenibile.	
	- garantire un'istruzione di qualità e inclusiva: assicurare	
	a tutti l'accesso a un'istruzione di qualità, equa e inclusi-	
	va, promuovere l'apprendimento permanente.	
	- promuovere la salute e il benessere: garantire una vita sa-	
	na e promuovere il benessere per tutti a tutte le età.	
	- realizzare l'uguaglianza di genere e l'empowerment delle	
	donne: eliminare ogni forma di violenza contro le donne e le	
	ragazze, promuovere la loro piena partecipazione alla so-	
	cietà.	
	- promuovere una crescita economica inclusiva, sostenibile e	
	duratura: creare posti di lavoro dignitosi e produttivi, ri-	
	durre le disuguaglianze, promuovere l'imprenditorialità.	
	- costruire società pacifiche e inclusive: promuovere so-	
	cietà pacifiche e inclusive per lo sviluppo sostenibile, ga-	
	rantire l'accesso alla giustizia per tutti, costruire istitu-	
	zioni efficaci, responsabili e inclusive a tutti i livelli.	
	- rafforzare i mezzi di attuazione e rafforzare il partena-	
	riato globale: mobilitare risorse finanziarie e umane per so-	
	stenere l'attuazione dell'Agenda, potenziare il partenariato	
	globale per lo sviluppo sostenibile.	
	La Cooperativa svolge la propria attività anche con terzi.	
	Le attività di cui sopra devono essere esercitate in via sta-	
	bile e principale ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 c.	
	3 del D.Lgs. 112/2017 e s. m.i. entro i limiti di legge, com-	

	presi quelli definiti dai provvedimenti attuativi di cui al	
	citato articolo 2 comma 3, e secondo le modalità previste	
	dalle vigenti norme di legge la Cooperativa potrà svolgere	
	qualunque altra attività connessa o affine alle attività so-	
	praelencate, nonché potrà compiere tutti gli atti e conclude-	
	re tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, com-	
	merciale, industriale e finanziaria necessarie od utili allo	
	svolgimento delle attività sociali o comunque, sia diretta-	
	mente che indirettamente, attinenti alle medesime compresa	
	l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezza-	
	ture ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali.	
	Il Consiglio di amministrazione documenta il carattere prin-	
	cipale dell'attività d'impresa di interesse generale nel bi-	
	lancio sociale e nella nota integrativa.	
	Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svol-	
	te nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio	
	di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta	
	l'iscrizione in appositi albi o elenchi.	
	La società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologi-	
	co o per la ristrutturazione o per il potenziamento azienda-	
	le ai sensi della Legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed eventuali	
	norme modificative ed integrative.	
	Potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a	
	scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mer-	
	cato, specie se svolgono attività analoghe e comunque acces-	

	sorie all'attività sociale, con esclusione assoluta della	
	possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipa-	
	zioni riservata dalla legge a cooperative in possesso di de-	
	terminati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte	
	in appositi albi o elenchi.	
	Potrà, altresì, emettere strumenti finanziari privi di dirit-	
	ti amministrativi da offrire in sottoscrizione a investitori	
	qualificati, qualora la normativa vigente lo consenta e nel	
	rispetto delle norme di legge.	
	Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a compiere le	
	operazioni di cui all'articolo 2529 del codice civile alle	
	condizioni e nei limiti ivi previsti.	
	La Cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito	
	di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una	
	sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento ap-	
	provato dall'Assemblea, per la raccolta di prestiti limitata	
	ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del rag-	
	giungimento dell'oggetto sociale e nei limiti di quanto pre-	
	visto dall'articolo 3 comma secondo lett. f) del D.Lgs. n.	
	112/17. È in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di	
	risparmio tra il pubblico.	
	TITOLO III	
	SOCI COOPERATORI	
	Art. 5 (Soci cooperatori)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore	

	al minimo stabilito dalla legge nel rispetto delle disposi-	
	zioni previste dall'articolo 2522 del Codice Civile. Se, du-	
	rante la vita della Cooperativa, il numero di soci diviene	
	inferiore al minimo di legge, esso deve essere integrato nel	
	termine massimo di un anno, trascorso il quale la Cooperati-	
	va si scioglie.	
	Possono divenire soci coloro che, non avendo interessi in	
	contrasto con quelli della Cooperativa, intendono perseguir-	
	ne gli scopi partecipando alle attività sociali.	
	In particolare, possono assumere la qualifica di soci coope-	
	ratori le persone fisiche appartenenti alle seguenti catego-	
	rie:	
	- soci lavoratori, coloro che per professione, capacità ef-	
	fettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professiona-	
	le maturate nei settori di cui all'oggetto della Cooperati-	
	va, possono partecipare direttamente all'attività della Coo-	
	perativa e cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo,	
	realizzando lo scambio mutualistico attraverso l'apporto del-	
	le proprie prestazioni lavorative. Ad essi sono richiesti i	
	requisiti di capacità professionali adeguate allo svolgimen-	
	to della propria mansione, capacità di lavoro in equipe e/o	
	in coordinamento con gli altri soci e capacità di iniziativa	
	personale in campo lavorativo e - in ogni caso - approvazio-	
	ne dello scopo mutualistico ed adesione al medesimo.	
	- soci volontari, persone fisiche che prestano la loro atti-	

	ività lavorativa gratuitamente, esclusivamente per fini di so-	
	lidarietà ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 112/2017 e	
	s.m.i e nei limiti previsti dalla legge stessa.	
	Non possono in nessun caso essere soci gli interdetti, gli i-	
	nabilitati, i falliti non riabilitati, nonché coloro che e-	
	sercitino in proprio imprese in concorrenza con quella della	
	Cooperativa.	
	È ammessa, secondo le modalità indicate in apposito regola-	
	mento approvato dall'Assemblea, la prestazione di attività	
	di volontariato, ma il numero dei volontari impiegati	
	nell'attività d'impresa, dei quali l'impresa sociale deve te-	
	nere un apposito registro, non può essere superiore a quello	
	dei lavoratori. L'impresa sociale deve assicurare i volonta-	
	ri che prestano attività di volontariato nell'impresa medesi-	
	ma contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgi-	
	mento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità ci-	
	vile verso terzi. Le prestazioni di attività di volontariato	
	possono essere utilizzate in misura complementare e non so-	
	stitutiva rispetto ai parametri di impiego degli operatori	
	professionali previsti dalle disposizioni vigenti. Esse non	
	concorrono alla determinazione dei costi di servizio, fatta	
	eccezione per gli oneri connessi a quanto riportato nel pre-	
	cedente capoverso.	
	Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualisti-	
	ci, gli Amministratori devono rispettare il principio di pa-	

	rità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione del-	
	la quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la pa-	
	rità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripar-	
	tizione dei ristorni.	
	Art. 6 (Categoria speciale di soci)	
	La Cooperativa potrà istituire - nei casi previsti dalla leg-	
	ge - una categoria speciale di soci cooperatori, ai sensi	
	dell'articolo 2527, comma tre, del codice civile, i cui di-	
	ritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà	
	in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci co-	
	operatori.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragio-	
	ne dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine	
	di completare la loro formazione, soggetti in grado di con-	
	tribuire al raggiungimento degli scopi sociali.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria spe-	
	ciale, nei limiti massimi di legge, è fissata dal Consiglio	
	di amministrazione in sede di ammissione.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del	
	bilancio e non può rappresentare altri soci.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono esse-	
	re eletti nel Consiglio di Amministrazione della Cooperativa.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 10	

	del presente statuto, il socio appartenente alla categoria	
	speciale può recedere in qualsiasi momento con un preavviso	
	di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo	
	al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spira-	
	re del suddetto termine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente al-	
	la speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'arti-	
	colo 11 del presente statuto:	
	a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	
	b) la carente partecipazione alle Assemblee sociali ed ai mo-	
	menti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa;	
	c) il mancato adeguamento agli standard produttivi della Coo-	
	perativa o il non rispetto degli impegni di partecipazione	
	all'attività economica della stessa, finalizzati al proprio	
	inserimento nell'organizzazione aziendale;	
	d) concorrenza sleale o pratiche che possono avere danneggia-	
	to o danneggiare la cooperativa.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	alla speciale categoria potrà essere escluso dal Consiglio	
	di Amministrazione anche prima della scadenza fissata al mo-	
	mento della sua ammissione.	
	Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio apparte-	
	nente alla categoria speciale non abbia esercitato il dirit-	
	to di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai	
	precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spetta-	

	no ai soci di cui all'articolo 5 del presente statuto.	
	Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore	
	deve essere comunicato all'interessato e annotato, a cura	
	del Consiglio di Amministrazione, nel libro dei soci.	
	Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto	
	non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizio-	
	ni dei soci cooperatori.	
	Art. 7 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio lavoratore dovrà pre-	
	sentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che	
	dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo	
	di nascita, contatto telefonico mobile, codice fiscale, indi-	
	rizzo di posta elettronica certificata o, in mancanza,	
	dell'indirizzo di posta elettronica ordinaria;	
	b) l'indicazione dell'effettiva attività svolta, della condi-	
	zione o capacità professionale, delle specifiche competenze	
	possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto;	
	c) l'ammontare della quota di capitale che propone di sotto-	
	scrivere, che non dovrà comunque essere inferiore né superio-	
	re ai limiti di legge;	
	d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente	
	il presente statuto, i regolamenti sociali e di attenersi al-	
	le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	e) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimen-	

	to dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabi-	
	liti dai regolamenti interni, in rapporto alla quantità di	
	lavoro disponibile in Cooperativa;	
	f) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della	
	clausola arbitrale contenuta negli articoli 40 e 41 del pre-	
	sente statuto e di presa visione effettiva del regolamento	
	della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Ferrara	
	e Ravenna.	
	Chi intende essere ammesso come socio volontario, oltre a	
	quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d) ed è),	
	dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:	
	a.2) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguim-	
	ento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini sta-	
	biliti dai regolamenti interni;	
	b.2) l'indicazione delle specifiche competenze possedute.	
	Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei	
	requisiti di cui al precedente articolo 5, delibera sulla do-	
	manda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo	
	scopo mutualistico e l'attività economica svolta.	
	La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interes-	
	sato a mezzo posta elettronica certificata o raccomandata	
	A/R e annotata, a cura del Consiglio di Amministrazione, sul	
	libro dei soci.	
	Il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni,	
	motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammis-	

	sione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consi-	
	glio di Amministrazione, chi l'ha proposta può, entro il ter-	
	mine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del	
	diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea,	
	la quale delibera sulle domande non accolte, se non apposita-	
	mente convocata, in occasione della successiva convocazione.	
	Il Consiglio di Amministrazione, nella relazione sulla ge-	
	stione, o nella nota integrativa al bilancio, illustra le ra-	
	gioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissio-	
	ne di nuovi soci.	
	Art. 8 (Obblighi del socio)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dal-	
	lo statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal-	
	la legge, dal presente Statuto o dal Consiglio di Amministra-	
	zione:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso	
	delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;	
	- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea	
	in sede di approvazione del bilancio su proposta del Consi-	
	glio di Amministrazione;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.	

	c) a non aderire ad altre società che perseguano identici	
	scopi sociali ed esplichino attività concorrente, nonché a	
	non prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese aven-	
	ti oggetto uguale od analogo a quello della Cooperativa sal-	
	vo espressa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione	
	accordata in considerazione della tipologia di rapporto di	
	lavoro instaurato e delle modalità di prestazione dello stes-	
	so, nonché della quantità di lavoro disponibile in Cooperati-	
	va;	
	d) a mettere a disposizione le proprie capacità professiona-	
	li ed il proprio lavoro in relazione al tipo ed allo stato	
	dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni	
	di lavoro disponibile per la Cooperativa, secondo quanto pre-	
	visto nell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato e ferme	
	restando le esigenze della Cooperativa stessa. Ad ogni nuovo	
	socio, oltre all'importo del capitale sociale sottoscritto,	
	l'Organo Amministrativo potrà chiedere il versamento di una	
	somma a titolo di sovrapprezzo della quota, da determinarsi	
	di esercizio in esercizio dall'Organo Amministrativo stesso,	
	in proporzione al valore nominale della quota sottoscritta,	
	tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ulti-	
	mo bilancio approvato.	
	Detto sovrapprezzo potrà essere richiesto dall'Organo Ammini-	
	strativo anche ai soci che sottoscrivono aumenti del capita-	
	le sociale nel corso dell'esistenza della società, in propor-	

	zione agli aumenti stessi.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei so-	
	ci è quello risultante dal libro soci. La variazione del do-	
	micilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa	
	comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla	
	Cooperativa.	
	Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione re-	
	lativa alle informazioni comunicate in sede di domanda di am-	
	missione o successivamente. Le suddette variazioni hanno ef-	
	fetto dal momento della loro comunicazione alla Cooperativa.	
	In particolare, i soci volontari, oltre a quanto previsto	
	nei precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati:	
	a.2) a prestare la propria attività di volontariato nei modi	
	e nei limiti di quanto previsto negli appositi regolamenti	
	interni.	
	Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione re-	
	lativa alle informazioni comunicate in sede di domanda di am-	
	missione o successivamente. Le suddette variazioni hanno ef-	
	fetto dal momento della loro comunicazione alla Cooperativa.	
	Art. 9 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, o per	
	causa di morte.	
	È escluso di diritto il socio nei confronti del quale sia	
	stata aperta o estesa la procedura di fallimento ovvero li-	
	quidazione giudiziale secondo il codice della crisi e del-	

	l'insolvenza.	
	Art. 10 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge (articolo 2473 del	
	codice civile) e dal successivo articolo 22, e fatto salvo	
	quanto previsto per il socio sovventore, può recedere il so-	
	cio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non sia più in grado di partecipare all'attività vol-	
	ta al raggiungimento degli scopi sociali;	
	c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospe-	
	so per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile	
	per la Cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da speci-	
	ficarsi in dettaglio in apposito regolamento;	
	d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la	
	Cooperativa.	
	Il recesso dei soci volontari è libero.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante	
	raccomandata con avviso di ricevimento, o a mezzo PEC, alla	
	Cooperativa. Il Consiglio di Amministrazione deve esaminarla	
	entro sessanta giorni dalla ricezione e trasmettere non ol-	
	tre i seguenti dieci giorni la relativa comunicazione al so-	
	cio mediante raccomandata con avviso di ricevimento o a mez-	
	zo PEC; in caso di diniego il socio, entro sessanta giorni	
	dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizio-	

	ne innanzi alla Camera Arbitrale e di Conciliazione della Co-	
	operazione.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto socia-	
	le dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento del-	
	la domanda.	
	Per i rapporti mutualistici, il recesso ha parimenti effetto	
	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda, fatto salvo, per i soci lavoratori, il periodo di	
	preavviso eventualmente previsto nel regolamento interno e/o	
	nei contratti di lavoro instaurati.	
	Art. 11 (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrati-	
	vo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti	
	del socio:	
	a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti ri-	
	chiesti per l'ammissione;	
	b) abbia cessato, in via definitiva, il rapporto di lavoro	
	con la cooperativa;	
	c) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni	
	che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti ap-	
	provati dall'Assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto	
	mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli orga-	
	ni sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di	
	accordare al socio un termine non superiore a 60 (sessanta)	

	giorni per adeguarsi;	
	d) che, previa intimazione da parte dell'Organo amministrati-	
	vo con termine di almeno 30 (trenta) giorni, non adempia al	
	versamento del valore delle quote sottoscritte o ai pagamen-	
	ti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;	
	e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza	
	con la Cooperativa;	
	f) che in qualunque modo danneggi materialmente, economica-	
	mente o moralmente la società o fomenti dissidi o disordini	
	fra i soci;	
	g) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per	
	reati che importino l'interdizione anche temporanea dai pub-	
	blici uffici, nonché per reati contro il patrimonio, quando	
	per le modalità di esecuzione e la gravità non consentano la	
	prosecuzione del rapporto;	
	h) venga a trovarsi sotto procedure di amministrazione con-	
	trollata, di concordato preventivo, di liquidazione coatta	
	amministrativa o fallimento;	
	i) nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere	
	comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimen-	
	ti tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro	
	per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustifica-	
	to motivo.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli artt. 40 e	

	41, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la riso-	
	luzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte del	
	socio del provvedimento di esclusione.	
	Fatto salvo quanto previsto al comma precedente, il socio,	
	ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'articolo 8	
	D.Lgs. 112/2017, può, entro il termine di decadenza di quin-	
	dici giorni dalla comunicazione dell'esclusione, chiedere	
	all'organo amministrativo mediante raccomandata con avviso	
	di ricevimento che sull'esclusione si pronunci l'Assemblea,	
	a tal fine appositamente convocata nei successivi 30 (tren-	
	ta) giorni.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la riso-	
	luzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte del	
	socio del provvedimento di esclusione.	
	Art. 12 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio	
	defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota in-	
	teramente liberata, eventualmente rivalutata, nella misura e	
	con le modalità di cui ai successivi articoli 13 e 14.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla	

	quale risultino gli aventi diritto.	
	Art. 13 (Rimborso)	
	I soci receduti od esclusi hanno il diritto al rimborso del-	
	la partecipazione sociale che, eventualmente rivalutata nei	
	limiti previsti dall'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 112/2017 e	
	s.m.i. e comunque ridotta in proporzione alle perdite impu-	
	tabili al capitale e detratte le somme ancora dovute dal so-	
	cio, comprende il valore nominale delle partecipazioni e il	
	rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel	
	patrimonio della Cooperativa e non sia stato destinato ad au-	
	mento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo	
	2545-quinquies, comma 3, del codice civile.	
	Il rimborso delle partecipazioni ha luogo sulla base del bi-	
	lancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso o	
	l'esclusione del socio.	
	Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni	
	dall'approvazione del bilancio.	
	Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, re-	
	sponsabilità dei soci cessati)	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favo-	
	re dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio dece-	
	duto, ove questo non sia stato richiesto entro 5 (cinque) an-	
	ni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio	
	nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto o-	
	perativo.	

	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rim-	
	borso nel termine suddetto sarà devoluto, con delibera del	
	Consiglio di Amministrazione, alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 10, lette-	
	re c), d), e) ed f) dovranno provvedere al risarcimento dei	
	danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata	
	dal regolamento.	
	La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal	
	rimborso delle quote, del sovrapprezzo, del pagamento della	
	prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il cre-	
	dito derivante da penali, ove previste da apposito regolamen-	
	to, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche for-	
	nite anche fuori dai limiti di cui all'articolo 1243 del co-	
	dice civile.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso	
	questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per	
	un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno a-	
	vuto effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la Società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	SOCI SOVVENTORI	

	Art. 15 (Soci sovventori)	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del pre-	
	sente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci	
	sovventori di cui all'articolo 4 della legge 31 gennaio	
	1992, n. 59.	
	Art. 16 (Conferimento e quote dei soci sovventori)	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto	
	denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da quo-	
	te nominative trasferibili.	
	La quota ha un valore minimo pari ad Euro 1.000,00 (mille	
	virgola zero zero).	
	I conferimenti dei soci sovventori confluiscono nel capitale	
	sociale.	
	Art. 17 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)	
	Le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasfe-	
	rite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Ammi-	
	nistrazione.	
	Il socio che intenda trasferire la quota deve comunicare al	
	Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente e lo	
	stesso deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimen-	
	to della comunicazione.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indica-	
	to dal socio che intende trasferire la partecipazione, il	
	Consiglio di Amministrazione provvederà ad indicarne altro	
	gradito ovvero provvederà a rimborsare al sovventore il valo-	

	re della quota, sulla base di quanto previsto dal presente	
	statuto.	
	Art. 18 (Deliberazione di emissione)	
	L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve es-	
	sere effettuata con deliberazione dell'Assemblea che determi-	
	na l'importo complessivo dell'emissione stessa e l'eventuale	
	esclusione o limitazione del diritto d'opzione in favore dei	
	soci cooperatori.	
	La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fi-	
	ni dell'emissione della partecipazione.	
	Art. 19 (Diritti dei soci sovventori)	
	I diritti spettanti ai soci sovventori sono così disciplina-	
	ti:	
	a) il tasso di remunerazione delle azioni sottoscritte non	
	può comunque essere superiore, ai sensi dell'articolo 3 com-	
	ma 3 lett. A) del D.Lgs. n. 112/17, all'interesse massimo	
	dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo	
	rispetto al capitale effettivamente versato ed inoltre nei	
	limiti previsti dall'art. 2514 lettera b) c.c.;	
	b) qualora si debba procedere alla riduzione del capitale so-	
	ciale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche	
	sul capitale sociale dei sovventori, in proporzione al rap-	
	porto tra questi ed il capitale conferito dai soci cooperato-	
	ri;	

	c) ai soci sovventori è attribuito il diritto di eleggere un	
	terzo dei componenti il Consiglio di Amministrazione;	
	d) i voti spettanti al socio sovventore sono attribuiti come	
	segue, in relazione all'ammontare dei conferimenti effettua-	
	ti:	
	- 1 (uno) voto fino a 1.000,00 (mille virgola zero zero) Eu-	
	ro di capitale sottoscritto;	
	- 2 (due) voti oltre 1.001,00 (milleuno virgola zero zero)	
	Euro e fino a 2.500,00 (duemilacinquecento virgola zero ze-	
	ro) Euro di capitale sottoscritto;	
	- 3 (tre) voti oltre 2.501,00 (duemilacinquecentouno virgola	
	zero zero) Euro e fino a 5.000,00 (cinquemila virgola zero	
	zero) Euro di capitale sottoscritto;	
	- 4 (quattro) voti oltre 5.001,00 (cinquemilauno virgola ze-	
	ro zero) Euro e fino a 20.000,00 (ventimila virgola zero ze-	
	ro) Euro di capitale sottoscritto;	
	- 5 (cinque) voti oltre 20.001,00 (ventimilauno virgola zero	
	zero) Euro di capitale sottoscritto.	
	In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono	
	superare il terzo dei voti spettanti ai soci presenti o rap-	
	presentati in ciascuna Assemblea. Qualora, per qualunque mo-	
	tivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori ver-	
	ranno computati applicando un coefficiente correttivo deter-	
	minato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi	
	attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati;	

	e) i soci sovventori hanno diritto di recedere trascorsi 3	
	(tre) anni dalla loro ammissione a semplice richiesta. La de-	
	correnza del recesso è fissata dalla data di ricezione della	
	notifica del recesso stesso.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 20 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della Società è costituito:	
	1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappre-	
	sentati da quote di valore minimo pari ad Euro 100,00 (cento	
	virgola zero zero). Il valore della quota detenuta da cia-	
	scun socio non può essere superiore ai limiti di legge;	
	2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluen-	
	ti nel Fondo per il potenziamento aziendale;	
	b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili	
	di cui all'art. 22 e con il valore delle quote eventualmente	
	non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di	
	soci deceduti;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le	
	somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;	
	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o previ-	
	sta per legge o per statuto.	
	Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per sta-	

	tuto non possono essere ripartite tra i soci né durante la	
	vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.	
	Art. 21 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli	
	volontari, né essere cedute con effetto verso la Società sen-	
	za l'autorizzazione dell'Organo amministrativo.	
	Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie	
	quote deve darne comunicazione all'Organo amministrativo con	
	lettera raccomandata, indicando gli estremi del potenziale	
	acquirente che deve obbligatoriamente essere già socio coope-	
	ratore.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve es-	
	sere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal rice-	
	vimento della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la pro-	
	pria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro	
	dei soci, a seguito di avviso con lettera raccomandata del	
	socio acquirente, la variazione di quota avvenuta.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve es-	
	sere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 (sessan-	
	ta) giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre	
	opposizione al Collegio arbitrale.	
	Art. 22 (Bilancio d'esercizio)	
	L'esercizio sociale va dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno.	

	Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Ammini-	
	strazione provvede alla redazione del progetto di bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea	
	dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla	
	chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta	
	giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure	
	lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura	
	ed all'oggetto della Società, segnalate dal Consiglio di Am-	
	ministrazione nella relazione sulla gestione o, in assenza	
	di questa, nella nota integrativa al bilancio.	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destina-	
	zione degli utili annuali, fermo quanto previsto dall'art. 3	
	del D.Lgs. 112/2017, destinandoli:	
	a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore	
	a quella stabilita dalla legge;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo del-	
	la cooperazione secondo quanto previsto dall'articolo 11 del-	
	la legge 31 gennaio 1992, n. 59, nella misura prevista dalla	
	legge medesima;	
	c) a remunerazione del capitale dei soci sovventori nei limi-	
	ti e alle condizioni previsti dall'art. 3 del D.Lgs.	
	112/2017 e dalla lettera b) dell'art. 2514 c.c.;	
	d) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limi-	
	ti e alle condizioni previsti dall'art. 3 del D.Lgs.	
	112/2017 e dall'art. 7 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59;	

	e) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite	
	stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità	
	prevalente e nei limiti e alle condizioni previsti all'art.	
	3 del D.Lgs. 112/2017.	
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme re-	
	stando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costitu-	
	zione di riserve indivisibili.	
	L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili	
	ai soli soci non cooperatori nella misura massima prevista	
	per le imprese sociali e per le cooperativa a mutualità pre-	
	valente.	
	È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di	
	utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denomi-	
	nati, a soci, lavoratori e collaboratori, amministratori, ed	
	altri componenti degli organi sociali anche nel caso di re-	
	cesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individua-	
	le del rapporto. Si considera distribuzione indiretta di uti-	
	li le operazioni previste dall'art. 3, comma 2 del D.Lgs.	
	112/2017.	
	Articolo 23 (Bilancio sociale)	
	Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione	
	provvede alla compilazione del progetto di bilancio sociale,	
	secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del la-	
	voro e delle politiche sociali, e tenendo conto, tra gli al-	
	tri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle	

	dimensioni dell'impresa sociale anche ai fini della valuta-	
	zione dell'impatto sociale delle attività svolte.	
	Il bilancio sociale è approvato dall'assemblea dei soci e de-	
	positato presso il registro delle imprese.	
	La cooperativa sociale dà ampia pubblicità al bilancio socia-	
	le approvato, attraverso tutti i canali di comunicazione a	
	disposizione, ivi inclusa la sua pubblicazione sul sito in-	
	ternet.	
	Art. 24 (Ristorni)	
	L'Organo Amministrativo che redige il progetto di bilancio	
	di esercizio, qualora lo imponga il regolamento interno, ed	
	in conformità al medesimo, deve appostare somme al conto eco-	
	nomico a titolo di ristorno, ove lo consentano le risultanze	
	dell'attività mutualistica, in conformità all'apposito rego-	
	lamento interno.	
	I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che costituiscono	
	maggiorazione della relativa retribuzione, non possono in	
	nessun caso superare la misura del trenta per cento dei trat-	
	tamenti retributivi complessivi ai sensi dell'articolo 3,	
	comma uno, e comma due, lettera a), della legge 3 aprile	
	2001 n. 142.	
	Qualora il regolamento interno non preveda l'obbligo di at-	
	tribuzione del ristorno, ai sensi del precedente comma, l'As-	
	semblea, su proposta dell'organo amministrativo, in sede di	
	approvazione del bilancio, può destinare una parte del risul-	

	tato d’esercizio al ristorno.	
	La ripartizione del ristorno e la successiva erogazione ai	
	singoli soci dovrà essere effettuata secondo quanto previsto	
	dal predetto regolamento, in misura proporzionale alla quan-	
	tità e alla qualità degli scambi mutualistici tra la Coopera-	
	tiva e il socio, redatto sulla base dei seguenti criteri,	
	considerati singolarmente o combinati tra loro:	
	- ore lavorate e retribuite nel corso dell'anno,	
	- qualifica professionale,	
	- compensi erogati,	
	- tempo di permanenza in Cooperativa,	
	- tipologia del rapporto di lavoro.	
	Il regolamento interno, predisposto dall’Organo Amministrati-	
	vo e approvato dall’Assemblea ai sensi dell’articolo 2521,	
	ultimo comma, del Codice Civile, dovrà disciplinare nel det-	
	taglio le modalità di applicazione dei criteri di ripartizio-	
	ne sopra indicati, individuando eventuali parametri aggiunti-	
	vi oggettivi, purché coerenti con le finalità mutualistiche	
	della Cooperativa e con il principio di proporzionalità agli	
	scambi mutualistici.	
	Sulla base di quanto previsto ai commi precedenti l’Assem-	
	blea, che approva il progetto di bilancio, delibera sulle mo-	
	dalità di assegnazione dei ristorni, oltre che mediante ero-	
	gazione diretta, anche sotto forma di aumento gratuito del	
	capitale posseduto da ciascun socio, o mediante l'attribuzio-	

	ne quote di sovvenzione.	
	TITOLO VI	
	ORGANI SOCIALI	
	Art. 25 (Organi sociali)	
	Sono organi della Cooperativa:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) il Consiglio di Amministrazione;	
	c) l'Organo di controllo, se nominato.	
	Art. 26 (Decisioni dei soci)	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza	
	dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli ar-	
	gomenti che uno o più Amministratori o tanti soci che rappre-	
	sentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci	
	sottopongono alla loro approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	a) l'approvazione del bilancio, la distribuzione degli utili	
	e la ripartizione dei ristorni;	
	b) l'approvazione del bilancio sociale secondo quanto previ-	
	sto dal Decreto Legislativo n. 112 del 2017;	
	c) la nomina e la revoca del Consiglio di Amministrazione;	
	d) la nomina dell'Organo di controllo e, ove richiesto, del	
	soggetto deputato alla revisione legale dei conti, secondo	
	le modalità previste dalla legge, determinando i relativi	
	compensi nei limiti di quanto previsto dall'art. 3 del	
	D.Lgs. n. 112/2017;	

	e) le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	f) l'emissione delle quote destinate ai soci sovventori;	
	a) la determinazione della misura dei compensi da corrispon-	
	dere agli Amministratori ed all'Organo di controllo o reviso-	
	re legale dei conti, se nominato, nei limiti di quanto previ-	
	sto dall'articolo 3 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 112/2017;	
	g) l'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'artico-	
	lo 23 del presente statuto;	
	h) l'eventuale stato di crisi aziendale;	
	i) l'approvazione del regolamento interno di lavoro, così co-	
	me previsto dall'articolo 6 L.142/01 e degli eventuali rego-	
	lamenti interni;	
	j) le deliberazioni sulla responsabilità degli Amministrato-	
	ri e dei componenti dell'Organo di controllo;	
	k) la decisione di compiere operazioni che comportano una so-	
	stanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nel-	
	l'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti	
	dei soci;	
	l) la nomina dei Liquidatori e i criteri di svolgimento del-	
	la liquidazione.	
	Nei casi previsti dalla legge o quando l'organo amministrati-	
	vo lo ritenga opportuno il verbale dell'Assemblea è redatto	
	da un Notaio.	
	Art. 27 (Decisioni dei soci mediante consultazione scritta o	
	consenso espresso per iscritto)	

	Le decisioni dei soci, fatto salvo quanto previsto al succes-	
	sivo articolo, possono essere adottate mediante consultazio-	
	ne scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per i-	
	scritto. Nel caso si opti per il sistema della consultazione	
	scritta o consenso espresso per iscritto il singolo socio o	
	il Consiglio di Amministrazione che intendono consultare gli	
	altri soci e proporre loro l'assunzione di una determinata	
	decisione, formulano la proposta in forma scritta su qualsia-	
	si supporto (cartaceo o elettronico) recante l'oggetto della	
	proposta, le sue motivazioni, il termine, non superiore a 15	
	(quindici) giorni, entro cui trasmettere il consenso. La pro-	
	posta è sottoscritta con firma autografa o digitale.	
	Il proponente invia la proposta in originale alla sede socia-	
	le e ne trasmette copia attraverso qualsiasi sistema di comu-	
	nicazione a tutti i soci, ai componenti del Consiglio di Am-	
	ministrazione ed ai componenti l'Organo di controllo, se no-	
	minato.	
	I soci che intendessero esprimere voto favorevole, contrario	
	o di astensione, devono comunicare al proponente e alla So-	
	cietà, entro il termine prescritto, la relativa volontà, e-	
	spressa in forma scritta in calce alla copia del documento	
	ricevuto (in formato cartaceo o elettronico), apponendo la	
	sottoscrizione in forma autografa o, in caso di supporto e-	
	lettronico, con firma digitale.	
	La proposta si intende approvata e la decisione si intende	

	formata, se nel termine prescritto sia pervenuta al preponen-	
	te e alla Società l'adesione di tanti soci che rappresentino	
	la maggioranza assoluta dei voti totali.	
	Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui	
	al presente articolo, se iscritto a libro dei soci da almeno	
	novanta giorni.	
	Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente artico-	
	lo, dovranno, a cura del Consiglio di Amministrazione, esse-	
	re comunicate tempestivamente a tutti i soci, con qualsiasi	
	sistema di comunicazione e, se nominati, ai Sindaci e tra-	
	scritte, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci,	
	indicando:	
	1. la data in cui la decisione si è formata;	
	2. l'identità dei votanti;	
	3. l'identificazione dei favorevoli, dei contrari e degli a-	
	stenuti;	
	4. le eventuali dichiarazioni di voto trasmesse dai soci.	
	I documenti di cui ai precedenti commi devono essere conser-	
	vati presso la sede sociale in allegato al libro delle deci-	
	sioni dei soci. Al libro citato va allegata la documentazio-	
	ne inerente le proposte di decisione che non abbiano raggiun-	
	to la maggioranza dei voti favorevoli, delle quali comunque	
	si fa menzione nel libro medesimo.	
	Art. 28 (Assemblea)	
	Con riferimento alle materie indicate nelle lettere del pre-	

	cedente articolo 26, ad eccezione della lettera a) e in tut-	
	ti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal	
	presente atto costitutivo, oppure quando lo richiedono uno o	
	più Amministratori o un numero di soci che rappresentano al-	
	meno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisio-	
	ni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione	
	assembleare nel rispetto del metodo collegiale.	
	L'Assemblea viene convocata dal Consiglio di Amministrazione	
	con avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data	
	e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve	
	essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.	
	L'Assemblea è convocata presso la sede sociale, ma può anche	
	riunirsi in luogo diverso da quello in cui si trova la sede	
	sociale, purché in Italia. È possibile convocarla anche	
	on-line tramite video call.	
	L'avviso di convocazione deve essere comunicato ai soci tra-	
	mite PEC, lettera raccomandata A/R, anche consegnata a mano,	
	o altro mezzo, inclusa la posta elettronica ordinaria se ri-	
	sultante dal libro soci, a condizione che sia garantita la	
	prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima	
	dell'Assemblea.	
	L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi in-	
	dicati all'articolo 22.	
	L'Assemblea inoltre può essere convocata dal Consiglio di Am-	
	ministrazione ogni volta esso ne ravvisi la necessità e deve	

	essere convocata senza ritardo e comunque non oltre 12 (dodi-	
	ci) giorni, qualora ne sia fatta richiesta scritta dall'Orga-	
	no di controllo, se nominato, o da tanti soci che rappresen-	
	tino almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.	
	In assenza delle prescritte formalità per la convocazione,	
	l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano	
	presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e	
	tutti gli Amministratori e i componenti dell'Organo di con-	
	trollo, se nominato, siano presenti ovvero informati della	
	riunione. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi al-	
	la discussione degli argomenti sui quali non si ritenga suf-	
	ficientemente informato.	
	Art. 29 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei vo-	
	ti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costitui-	
	ta qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresen-	
	tati aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presen-	
	ti o rappresentati su tutti gli oggetti posti all'ordine del	
	giorno, fatta eccezione per le deliberazioni di cui al penul-	
	timo comma del successivo articolo 30.	
	Tanto la delibera di scioglimento anticipato quanto le deli-	
	bere concernenti le modifiche del presente Statuto dovranno	

	essere prese da almeno i 2/3 (due terzi) dei voti spettanti	
	ai soci presenti o rappresentati tanto in prima che in secon-	
	da convocazione. In ogni caso sono fatti salvi i diversi quo-	
	rum costitutivi o deliberativi inderogabilmente previsti da	
	norme di legge.	
	Art. 30 (Voto ed intervento)	
	Ai sensi dell'articolo 2538 del codice civile, nelle Assem-	
	blee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da	
	almeno novanta giorni nel libro dei soci e che non siano in	
	mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio cooperatore persona fisica ha un solo voto,	
	qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.	
	Per i soci sovventori si applica il precedente articolo 19.	
	L'Assemblea può essere validamente tenuta anche esclusivamen-	
	te a mezzo teleconferenza o videoconferenza a condizione che	
	siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona	
	fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare	
	a condizione che:	
	a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mez-	
	zo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivo-	
	cabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti,	
	regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclama-	
	re i risultati della votazione;	
	b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire ade-	
	guatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazio-	

	ne;	
	c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo	
	reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli ar-	
	gomenti all'ordine del giorno;	
	d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che	
	si tratti di Assemblea totalitaria) gli strumenti di au-	
	dio-videoconferenza che saranno utilizzati per il collegamen-	
	to con il luogo di svolgimento dei lavori assembleari ove	
	sarà presente il Presidente ed eventualmente il soggetto ver-	
	balizzante.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire	
	personalmente all'Assemblea hanno la facoltà di farsi rappre-	
	sentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio	
	avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria	
	di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministra-	
	tore o componente dell'Organo di controllo, se nominato, del-	
	la Cooperativa.	
	Ciascun socio non può rappresentare più di 3 (tre) soci.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappre-	
	sentante in bianco.	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare	
	nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo	
	grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'im-	
	presa.	
	I soci persone giuridiche sono rappresentati in Assemblea	

	dal loro legale rappresentante oppure da altro soggetto dai	
	medesimi designato.	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema	
	dell'alzata di mano, o con altro metodo deliberato dall'As-	
	semblea, legalmente consentito.	
	Le elezioni delle cariche sociali avverranno, a maggioranza	
	relativa, per alzata di mano, per acclamazione o con altro	
	metodo deliberato dall'Assemblea legalmente consentito.	
	I soci hanno la facoltà di esercitare il diritto di voto fa-	
	cendo ricorso ai mezzi elettronici previsti nel regolamento	
	assembleare o, in mancanza, nell'avviso di convocazione in	
	occasione delle singole Assemblee.	
	Art. 31 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Am-	
	ministrazione ed in sua assenza dal Vicepresidente, ed in as-	
	senza anche di questi, dalla persona designata dall'Assem-	
	blea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un Segretario, anche non socio.	
	La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è re-	
	dato da un Notaio.	
	Funzione, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla	
	legge.	
	Art. 32 (Consiglio di Amministrazione)	
	Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di	
	Consiglieri variabile da 3 (tre) a 11 (undici) eletti	

	dall'Assemblea, che ne determina, di volta in volta, il nume-	
	ro.	
	Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presi-	
	dente ed eventualmente il Vicepresidente.	
	Non possono assumere la carica di Presidente i rappresen-	
	ti di società costituite da un unico socio persona fisica,	
	di amministrazioni pubbliche, di enti con scopo di lucro.	
	La maggioranza degli Amministratori è scelta tra i soci coo-	
	peratori.	
	L'amministrazione della cooperativa può essere affidata an-	
	che a soggetti non soci, purché la maggioranza degli Ammini-	
	stratori sia scelta tra i soci cooperatori.	
	L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al	
	possesso dei seguenti requisiti di onorabilità ai sensi	
	dell'art. 2382 del codice civile:	
	- non essere interdetto, inabilitato o fallito;	
	- non essere stato condannato ad una pena che importa l'in-	
	terdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapa-	
	cità ad esercitare uffici direttivi.	
	L'assunzione della carica di amministratore, oltre a quanto	
	previsto dal precedente comma, è altresì subordinata al pos-	
	sesso dei seguenti requisiti di professionalità e indipenden-	
	za:	
	- aver maturato un'esperienza almeno annuale attraverso, al-	
	ternativamente, l'esercizio di attività di Amministrazione o	

	di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese e/o at-	
	tività professionali o lavorative nel settore della coopera-	
	tiva;	
	- non avere in corso con la società, con le società o enti	
	da questa controllate, con le società o enti che la control-	
	lano o con quelle sottoposte a comune controllo, un signifi-	
	cativo rapporto professionale o patrimoniale tale da compro-	
	metterne l'indipendenza.	
	Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il presi-	
	dente ed eventualmente il vicepresidente.	
	Gli Amministratori non possono essere nominati per un perio-	
	do superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assem-	
	blea convocata per l'approvazione del bilancio relativo	
	all'ultimo esercizio della loro carica.	
	Gli Amministratori sono rieleggibili.	
	Art. 33 (Compiti del Consiglio di Amministrazione)	
	Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi po-	
	teri per la gestione della Società, esclusi solo quelli ri-	
	servati alla decisione dei soci dalla legge e dallo statuto.	
	Spetta al Consiglio di Amministrazione la decisione inerente	
	la fusione per incorporazione di una società il cui capitale	
	sociale sia posseduto almeno al novanta per cento dalla Coo-	
	perativa; si applicano gli articoli 2505 e 2505-bis del codi-	
	ce civile.	
	Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle pro-	

	prie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste	
	dall'articolo 2381 del codice civile, nonché di quanto previ-	
	sto dall'articolo 2544 del codice civile in materia di ammis-	
	sione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che	
	incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più	
	dei suoi componenti, oppure ad un Comitato Esecutivo formato	
	da alcuni Amministratori, determinando il contenuto, i limi-	
	ti e le eventuali modalità di esercizio della delega.	
	Perlomeno ogni 3 (tre) mesi gli organi delegati devono rife-	
	rire agli Amministratori e all'Organo di controllo, se nomi-	
	nato, sul generale andamento della gestione e sulla sua pre-	
	vedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior ri-	
	lievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettua-	
	te dalla Cooperativa e dalle sue controllate.	
	Art. 34 (Convocazioni e delibere del Consiglio di Amministra-	
	zione)	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente	
	tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare,	
	oppure quando ne sia fatta domanda anche da un solo Consi-	
	gliere.	
	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera o	
	e-mail da spedirsi non meno di 5 (cinque) giorni prima del-	
	l'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo PEC o telegramma, in	
	modo che i Consiglieri ed i componenti dell'Organo di con-	
	trollo, se nominato, ne siano informati almeno un giorno pri-	

	ma della riunione.	
	Nel caso di inerzia o impossibilità del Presidente, la convo-	
	cazione può essere fatta anche dal Vicepresidente e nel caso	
	di sua impossibilità o inerzia anche dall'Amministratore in	
	carica più anziano.	
	Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide	
	quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in	
	carica.	
	La presenza alle riunioni può avvenire anche, o esclusivamen-	
	te, per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo	
	ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti	
	condizioni:	
	1. che sia effettivamente possibile al Presidente della riu-	
	nione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo	
	svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risul-	
	tati della votazione;	
	2. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;	
	3. che sia consentito agli intervenuti partecipare alla di-	
	scussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione	
	degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione	
	simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché,	
	quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere docu-	
	menti.	
	Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenu-	

	ta nel luogo in cui si trova il Presidente ed eventualmente	
	il Segretario cui spetta comunque la stesura e la sottoscri-	
	zione del verbale sul relativo libro.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	In caso di parità di voti la deliberazione proposta si inten-	
	de approvata o non approvata a seconda di come ha votato chi	
	presiede la seduta.	
	Art. 35 (Integrazione del Consiglio di Amministrazione)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministrato-	
	ri, anche conseguente alla loro decadenza dalla carica per	
	perdita sopravvenuta di uno o più dei requisiti richiamati	
	dal precedente articolo 32 gli altri provvedono a sostituir-	
	li nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile,	
	non ricorrendo tuttavia la necessità di approvazione da par-	
	te dell'Organo di controllo qualora quest'ultimo non sia no-	
	minato.	
	Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, nominati	
	dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare	
	l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti;	
	gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli	
	in carica all'atto della loro nomina.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministrato-	
	ri, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dall'Organo	
	di controllo, se nominato, il quale può compiere nel frattem-	
	po gli atti di ordinaria amministrazione.	

	In caso di mancanza dell'Organo di controllo, il Consiglio	
	di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane	
	in carica fino alla sua sostituzione.	
	Art. 36 (Compensi agli Amministratori)	
	Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Ammi-	
	nistratori e ai membri del Comitato Esecutivo, se nominato.	
	Spetta al Consiglio, sentito il parere dell'Organo di con-	
	trollo, se nominato, determinare la remunerazione dovuta a	
	singoli Amministratori investiti di particolari cariche. A-	
	gli amministratori può essere corrisposto un compenso nei li-	
	miti di quanto indicato dall'art. 3 comma 2 lettera a) del	
	D.Lgs. 112/2017 e s.m.i..	
	L'Assemblea può anche riconoscere agli Amministratori un	
	trattamento di fine mandato.	
	Art. 37 (Rappresentanza)	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappre-	
	sentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.	
	La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle	
	deleghe conferite, anche ai Consiglieri Delegati, se nomina-	
	ti. Il Consiglio di Amministrazione può nominare Direttori	
	Generali, Institori e Procuratori Speciali.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i	
	poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente se nomina-	
	to, la cui firma costituisce piena prova dell'assenza o	
	dell'impedimento del Presidente.	

	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nei limiti	
	delle deleghe ad esso conferite, potrà conferire speciali	
	procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Con-	
	siglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme le-	
	gislative vigenti al riguardo.	
	Art. 38 (Organo di controllo)	
	L'Assemblea nomina, ai sensi dell'articolo 10 D.Lgs.	
	112/2017 e nei casi di obbligatorietà, un Organo di control-	
	lo interno che può essere alternativamente costituito, secon-	
	do la delibera dell'assemblea all'atto della nomina, in for-	
	ma monocratica o collegiale. In tale ultimo caso è composto	
	da tre sindaci effettivi e due supplenti e l'assemblea nomi-	
	na il Presidente.	
	Qualora la Società superi due dei limiti indicati nel primo	
	comma dell'articolo 2435-bis del codice civile ridotti della	
	metà in occasione dell'assemblea di rinnovo delle cariche so-	
	ciali, ai lavoratori, secondo le modalità indicate nel rego-	
	lamento di cui all'articolo 5 del presente Statuto, spetta	
	il diritto di nominare un componente dell'Organo di control-	
	lo.	
	L'Organo di controllo resta in carica tre esercizi, i suoi	
	componenti sono rieleggibili e devono possedere i requisiti	
	di cui all'articolo 2397, comma 2, e 2399 del codice civile.	
	L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e	
	dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta ammini-	

	strazione, sull'adeguatezza dell'assetto amministrativo, or-	
	ganizzativo e contabile. Esercita, inoltre, compiti di moni-	
	toraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte del-	
	la Società, avuto particolare riguardo alle disposizioni di	
	cui agli articoli 2, 3, 4, 11 e 13 del D.Lgs. n. 112/17 e di	
	detto monitoraggio deve essere data risultanza in sede di re-	
	dazione del bilancio sociale.	
	La presenza alle riunioni dell'Organo di controllo quando co-	
	stituito in forma collegiale può avvenire anche, o esclusiva-	
	mente, per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In que-	
	sto ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguen-	
	ti condizioni:	
	1. che sia effettivamente possibile al Presidente della riu-	
	nione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo	
	svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risul-	
	tati della votazione;	
	2. che sia consentito al componente dell'Organo di controllo	
	incaricato della verbalizzazione di percepire adeguatamente	
	gli eventi oggetto di verbalizzazione;	
	3. che sia consentito agli intervenuti partecipare alla di-	
	scussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione	
	degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione	
	simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché,	
	quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere docu-	
	menti.	

	Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenu-	
	ta nel luogo in cui si trova il Presidente ed eventualmente	
	il componente dell'Organo di controllo incaricato della ver-	
	balizzazione cui spetta comunque la stesura e la sottoscri-	
	zione del verbale sul relativo libro.	
	Qualora dovesse venir meno l'obbligatorietà dell'Organo di	
	controllo, quello eventualmente in carica si intenderà deca-	
	duto.	
	All'Organo di controllo, se non diversamente deliberato	
	dall'assemblea, è affidata anche la revisione legale dei con-	
	ti della società qualora obbligatoria per legge; in tal caso	
	tutti i componenti dell'Organo di controllo sono iscritti	
	nel Registro dei Revisori Contabili.	
	Art. 39 (Revisione legale dei conti)	
	La revisione legale dei conti, se non è attribuita all'Orga-	
	no di controllo, è esercitata da un revisore legale dei con-	
	ti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposi-	
	to registro.	
	L'Assemblea determina, nei limiti di quanto indicato	
	dall'art. 3 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 112/2017 e s.m.i.,	
	il compenso spettante al revisore o alla società di revisio-	
	ne per l'intera durata dell'incarico pari a tre esercizi.	
	TITOLO VII	
	CONTROVERSIE	
	Art. 40 (Clausola arbitrale)	

	Sono devolute alla cognizione di Arbitri rituali secondo le	
	disposizioni di cui agli artt. 838 bis c.p.c., nominati con	
	le modalità di cui al successivo articolo 41, salvo che non	
	sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministe-	
	ro:	
	a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e So-	
	cietà che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quan-	
	do sia oggetto di controversia la qualità di socio;	
	b) le controversie relative alla validità delle deliberazio-	
	ni assembleari;	
	c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o	
	componenti dell'Organo di controllo, o nei loro confronti.	
	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a	
	tutte le categorie di soci, anche non cooperatori.	
	La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità	
	della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuo-	
	vi soci.	
	L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore,	
	componente dell'Organo di controllo o Liquidatore è accompa-	
	gnata dall'espressa adesione alla clausola di cui al comma	
	precedente.	
	L'arbitrato è amministrato secondo le norme contenute nel Re-	
	golamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Ca-	
	mera di Commercio di Ravenna Ferrara.	
	Art. 41 (Arbitri e procedimento)	

	Gli Arbitri sono in numero di:	
	a) uno, per le controversie di valore inferiore ad Euro	
	250.000,00 (duecentocinquantamila virgola zero zero). Ai fi-	
	ni della determinazione del valore della controversia si tie-	
	ne conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di	
	cui agli articoli 10 e seguenti del codice di procedura civi-	
	le;	
	b) tre, per le altre controversie;	
	c) nei casi di controversie con valore indeterminabile, il	
	numero degli Arbitri è deciso dal Consiglio Arbitrale della	
	Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.	
	Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di set-	
	tore e sono nominati dalla Camera Arbitrale di Ferrara e Ra-	
	venna.	
	In difetto di designazione sono nominati dal Presidente del	
	tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede della So-	
	cietà.	
	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti	
	tra soci, deve essere comunicata alla Società, fermo restan-	
	do quanto disposto dall'articolo 838 ter c.p.c..	
	Gli Arbitri decidono secondo diritto ed il lodo è impugnabi-	
	le anche a norma dell'articolo 829, secondo comma, del codi-	
	ce di procedura civile quando per decidere abbiano conosciu-	
	to di questioni non compromettibili ovvero l'oggetto del giu-	
	dizio sia costituito dalla validità di delibere assembleari.	

	Gli Arbitri decidono nel termine di centottanta giorni dalla	
	prima costituzione dell'Organo Arbitrale, salvo che essi	
	chiedano una proroga al Consiglio Arbitrale della Camera Ar-	
	bitrale di Ferrara e Ravenna, per non più di una sola volta,	
	nel caso di cui all'articolo 838 ter c.p.c., nel caso in cui	
	sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in	
	cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza	
	dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddit-	
	torio.	
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità	
	non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri,	
	in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di tratta-	
	zione.	
	Le spese di funzionamento dell'Organo Arbitrale sono antici-	
	pate da entrambe le parti, con vincolo di solidarietà, come	
	previsto dall'articolo 35, punto tre, del Regolamento della	
	Camera Arbitrale.	
	Per ogni ulteriore questione non esplicitamente prevista nel	
	presente e nel precedente articolo, la procedura arbitrale è	
	disciplinata dalle norme contenute nel Regolamento Arbitrale	
	della Camera Arbitrale in vigore al momento della produzione	
	della domanda.	
	TITOLO VIII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 42 (Scioglimento anticipato)	

	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa	
	nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 43 (Devoluzione del patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio	
	sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel se-	
	guente ordine:	
	- a rimborso delle azioni effettivamente versate dai soci	
	sovventori, eventualmente rivalutate a norma del precedente	
	articolo 22, lettera d), e dei dividendi deliberati e non an-	
	cora corrisposti;	
	- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci coo-	
	peratori, eventualmente rivalutate a norma del precedente ar-	
	ticolo 22, lettera d), e dei dividendi deliberati e non anco-	
	ra corrisposti;	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo del-	
	la cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge 31 gen-	
	naio 1992, n. 59.	
	Art. 44 (Regolamenti)	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprat-	
	tutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci	
	determinando criteri e regole inerenti allo svolgimento del-	
	l'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione, ol-	
	tre al regolamento di cui all'articolo 6 della legge	
	142/2001, potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendo-	
	li successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci	

	con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Ne-	
	gli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamen-	
	to e le mansioni dei Comitati Tecnici, se verranno costitui-	
	ti.	
	Art. 45 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riser-	
	ve, devoluzione)	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di ri-	
	serve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e	
	di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mu-	
	tualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazio-	
	ne, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.	
	In particolare, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 112/2017 e	
	dell'articolo 2514 del codice civile, la Cooperativa:	
	a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato	
	di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente ver-	
	sato ai sensi dell'art. 3, comma 3 lettera a), del D.Lgs.	
	112/2017 e s.m.i.;	
	b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari, diversi	
	dalle azioni e quote, offerti in sottoscrizione a soggetti	
	diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari in misu-	
	ra superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto	
	per la distribuzione dei dividendi ai sensi dell'articolo 3,	
	comma 3 lettera a), del D.Lgs. 112/2017 nè potrà remunerare	
	gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci	

	cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limi-	
	te massimo previsto i dividendi;	
	c) non potrà distribuire riserve fra i soci ai sensi e per	
	gli effetti dell'art. 3 del D.Lgs. 112/2017;	
	d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperati-	
	va, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capita-	
	le sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mu-	
	tualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazio-	
	ne.	
	Art. 45 bis (Clausole assenza scopo di lucro)	
	Fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo 43, la	
	cooperativa, ai sensi dell'articolo 3 del D.Lgs. n. 112/17:	
	a) non potrà corrispondere ad amministratori, sindaci e a	
	chiunque rivesta cariche sociali compensi individuali non	
	proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assun-	
	te e alle specifiche competenze o comunque superiori a quel-	
	li previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi set-	
	tori e condizioni;	
	b) non potrà corrispondere ai lavoratori subordinati o auto-	
	nomi retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cen-	
	to rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche,	
	dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto	
	legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze	
	attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze	
	ai fini dello svolgimento delle attività di interesse genera-	

	le di cui all'articolo 2, comma 1, del D.Lgs. n. 112/2017;	
	c) non potrà acquistare beni o servizi per corrispettivi	
	che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al lo-	
	ro valore normale;	
	d) non potrà cedere beni o prestare servizi, a condizioni	
	più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o par-	
	tecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministra-	
	tivi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino	
	per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che ef-	
	fettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione,	
	ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro	
	il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente	
	o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in	
	ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o presta-	
	zioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse	
	generale di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 112/2017;	
	e) non potrà corrispondere a soggetti diversi dalle banche o	
	dagli intermediari finanziari autorizzati, interessi passi-	
	vi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di	
	quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto li-	
	mite può essere aggiornato con decreto del Ministro del Lavo-	
	ro e delle politiche forestali, di concerto con il Ministro	
	dell'economia e delle finanze.	
	Art. 46 (Rinvio)	
	Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vi-	

58 di 58